



ROMA CAPITALE

Municipio Roma XV

Unità Organizzativa Amministrativa

ROMA CAPITALE
Municipio Roma XV

19 NOV. 2013

Prot. CU-N°... 83872

Determinazione Dirigenziale

N. 1705 Del 19.11.2013

Oggetto: Concessione temporanea di occupazione suolo pubblico in occasione di "Spettacolo Viaggiante" - in Via Gemona del Friuli - all'interno Parco Marta Russo - fino al 31.12.2013 Sig. Cen Omar.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento sulla concessione e sul canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21.12.1998, modificato dalle Deliberazioni C.C. n. 35/99, 27/2002, n. 26/2003 e n. 119/2005 e s.m.i.;

Vista l'istanza prot. Municipio Roma XV n.63369 del 10.09.2013 presentata dal signor Cen Omar;

Vista la licenza n. 7 del 31.01.2012 rilasciata al comune di Mentana per spettacoli viaggianti al sig. Cen Omar;

Vista la Polizza Responsabilità Civile Generale "Assicuratrice Milanese" n. 155029505482 con scadenza il 27.06.2014;

Visto il parere favorevole "a condizione" del Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione gestione territoriale ambientale e di verde, espresso con nota prot. Municipio Roma XV n. 83400 del 15.11.2013;

Visto il parere favorevole "a condizione" della Polizia Locale di Roma Capitale U.O. XV Gruppo Cassia espresso con nota prot. Municipio Roma XV n. 67731 del 23.09.2013;

Visto il parere favorevole della Direzione Tecnica del Municipio Roma XV espresso con nota prot. Municipio XV n.75011 del 15.10.2013;

Vista la Legge 127/97;

Vista la Delibera C.C. n. 10 del 08.02.1999;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00;

Vista la Deliberazione C.C. n. 119/05 e s.m.i.;

Visto il Nuovo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n°8/2013;

DETERMINA

il rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico a favore del signor Cen Omar (cessionario), C.F. "CNEMROBOL13G274P", con le seguenti prescrizioni:

La concessione ha come oggetto, l'occupazione di suolo pubblico nell'area sita in Roma, in Via Gemona del Friuli - per lo svolgimento di "Spettacoli Viaggianti" per complessivi mq. 300.

La concessione è personale, ha natura amministrativa e non è in alcun caso, riconducibile al regime locativo. In caso di uso diverso dello spazio concesso, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca della concessione. In caso di revoca l'intera occupazione non rimossa è abusiva. La concessione è valida fino al 31 Dicembre 2013, salvo rinnovo su richiesta motivata del concessionario. Il rinnovo non è concesso se risultano abusi morosità a carico del concessionario, salvo che le violazioni siano rimosse e i debiti estinti. In caso di mancato rinnovo, l'occupazione non rimossa è abusiva. Il concessionario può disdire l'occupazione in forma scritta.

Il canone di concessione è dovuto, con le agevolazioni previste, in base all'art. 18 comma 5 previsto dalla Delibera Consiglio Comunale 119/05 e s.m.i. ed è pari ad € 1599 canone giornaliero 0,30 centesimi * 100 mq. * 1,3 coefficiente moltiplicatore = millecinquecentonovantanove.

Il concessionario ha l'obbligo di adempiere ad ogni onere e spesa inerente alla concessione compreso l'assolvimento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rispettare l'ambiente e il decoro, osservare le norme igienico/sanitarie e ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'occupazione.



ROMA CAPITALE

Municipio Roma XV

Unità Organizzativa Amministrativa

Il concedente ha la potestà, per legge, di revocare la concessione in qualsiasi momento e in funzione delle esigenze di pubblico interesse, con preavviso al concessionario di almeno tre giorni, e salvo i casi d'urgenza.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione l'Organizzazione è tenuta a rispettare le condizioni che di seguito si elencano:

- che si nomini un responsabile, sia per la fase di montaggio e smontaggio degli allestimenti previsti - che dovrà avvenire nel rispetto del non disturbo civico e della vigente normativa in merito alla sicurezza - che durante lo svolgimento dell'iniziativa;
- che tutti i manufatti allestiti abbiano carattere di stretta temporaneità e di totale reversibilità;
- che non sia recato danno agli arredi e/o alberature presenti nelle aree prescelte per l'iniziativa;
- che siano poste in atto tutti gli accorgimenti in relazione all'ordine pubblico, al fine di prevenire incidenti, affollamenti o resse, per tutelare l'ambiente e la vegetazione preesistente;
- che sia stipulata a cura degli Organizzatori apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni che potrebbero essere causati ai partecipanti e frequentatori della manifestazione;
- che sia assicurata la godibilità dei luoghi prescelti da parte dei cittadini utenti;
- che sia garantito un servizio di guardiania a cura degli organizzatori;
- che sia garantito il transito di mezzi di soccorso e/o pubblica sicurezza;
- che sia assicurata dagli organizzatori la pronta reperibilità anche telefonica di personale medico e paramedico per ogni eventuale esigenza sanitaria;
- che al termine dell'iniziativa le aree siano integralmente pulite e ripristinate al meglio dello stato attuale dei luoghi, precisando fin da ora che la responsabilità per eventuali danni alle cose ed all'ambiente, con i conseguenti restauri ed interventi di ogni genere che si rendessero necessari restano a carico economico, civile e penale degli Organizzatori dell'iniziativa.

Il presente provvedimento non costituisce titolo autorizzativo per l'esercizio di alcuna attività commerciale di vendita. Il presente provvedimento viene trasmesso al momento dell'emissione, alla Polizia Locale di Roma Capitale XV Gruppo Cassia, e alla Direzione Tecnica Municipale, per gli eventuali atti di competenza.

La presente concessione è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste:

dal Dipartimento Tutela Ambientale, direzione gestione territoriale ambientale e del verde " condizione che l'area in oggetto venga riconsegnata pulita e senza danni a piante ed arredi attualmente presenti "

dalla Polizia Locale di Roma Capitale XV Gruppo Cassia nella nota prot. n. 67731 del 23.09.2013 "a condizione che non siano impegnate le aree di parcheggio di Viale Gemona del Friuli così come deliberato dal Consiglio del Municipio Roma XX in data 14.03.2008 con Risoluzione n 12".

Dalla UOT Municipale " a condizione di non interessare con le strutture la sede stradale di V.G. del Friuli".

Per quanto non espresso, è fatto rinvio al Regolamento sulla concessione e sul canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni Deliberazioni Consiliari n. 35/1999, n. 27/2002, n. 26/2003 e n. 119/2005 e s.m.i..

La P.O. del SUAP
D.ssa Antonella Gibilisco

p. Il Dirigente U.O.A.
Il Direttore
Dott.ssa Lucia Roncaccia

In segno di ritiro ed accettazione

Il concessionario